

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte III
C-4555/2007

{T 0/2}

Decisione del 9 gennaio 2008

Composizione

Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliera Emilia Antonioni.

Parti

A._____, IT-73020 Scorrano,
rappresentato dall'Avv. Vincenzo Giordano,
via Tripoli 157, IT-73100 Botrugno,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 14 maggio 2007)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, con decisione del 14 maggio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità del 15 settembre 2005 di A._____, cittadino italiano, nato l'11 agosto 1950,

che in data 30 giugno 2007, A._____ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

che nella sua risposta del 5 novembre 2007 l'UAIE ha proposto di non entrare nel merito del ricorso in quanto tardivo,

che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF,

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF,

che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE in materia d'assicurazione-invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

che giusta l'art. 50 PA il ricorso dev'essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata,

che gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità competente oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA),

che secondo quanto emerge dagli atti (doc. 30), nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 25 maggio 2007, sicché il termine di ricorso è scaduto il 25 giugno (art. 20 PA),

che, invitato con ordinanza del 9 novembre 2007 a prendere posizione sulla risposta del 5 novembre 2007 dell'UAIE, il ricorrente non ha

indicato alcun motivo per chiedere la restituzione del termine di ricorso (art. 24 PA),

che il ricorso, inoltrato il 30 giugno 2007 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile,

che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,

che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che, visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata + AR)
- autorità inferiore (n. di rif. X_____)
- Ufficio fédérale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Francesco Parrino

Emilia Antonioni

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 / Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: